

damento), vantaggio tolto a Bianco per vendetta del Governo borbonico per i fatti del settembre 1847.

(È decretata d'urgenza.)

MAZZIOTTI. La relazione della legge sulla pubblica sicurezza è stata presentata al banco della Presidenza; ora a me pare che questa sia una delle leggi più urgenti da farsi, tanto nell'interesse del Governo, quanto nell'interesse particolare dei cittadini; poichè, se i cittadini devono pagare i balzelli dello Stato, hanno d'altra parte il diritto di aver guarentiti dallo Stato la vita, l'onore e le sostanze.

Ora, in alcune provincie essi si trovano gravati non solamente dei pesi dello Stato, ma ancora delle imposizioni della *camorra* ed anche dei masnadieri borbonici e non borbonici.

Quindi chiedo che al primo ordine del giorno sia posta questa legge sulla pubblica sicurezza per mostrare al paese che c'interessiamo anche della tranquillità dei contribuenti.

PRESIDENTE. Quando la Camera sarà in numero, metterò ai voti se intenda di porre questa legge all'ordine del giorno.

La parola è concessa all'onorevole Ricciardi.

RICCIARDI. Chiedo l'urgenza per la petizione 8139.

Debbo pigliar le difese di un prete; ma trattasi di un prete liberale, e siccome i preti di cotal fatta sono uccelli rarissimi (*Risa d'assenso*), così sono certo che la Camera sia per decretare volentieri l'urgenza della petizione in discorso. Il petente espone in essa le persecuzioni patite per cagione di libertà, e chiede al paese un risarcimento.

DI SAN DONATO. Domando la parola.

Signor presidente, io ho chiesta la parola sul sunto delle petizioni.

Domando che sia dichiarata d'urgenza la petizione il cui sunto fu riferito ieri e che è a nome del signor Carlo Deidier che ricorre al Parlamento per non essere a lui stato applicato il decreto dal Ministero Ricasoli sui militari messi al ritiro, in guisa che il ricorrente tenente colonnello all'assedio di Gaeta è stato messo al riposo col soldo di semplice luogotenente. Di tanto doveva pregare la Camera.

(È decretata d'urgenza.)

PRESIDENTE. L'onorevole Fabricatore scrive chiedendo un congedo di quindici giorni per urgenti ed inaspettati affari.

(È accordato.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE
DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ORDINAMENTO
DELLE CAMERE DI COMMERCIO.**

PRESIDENTE. Si ripiglia la discussione sul riordinamento delle Camere di commercio.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10:)

« **CAPO II. Composizione di ciascuna Camera.** — Art. 5. Le Camere saranno elettive.

« Il numero dei componenti le medesime non potrà essere maggiore di ventuno, nè minore di nove, e verrà determinato a mente dell'articolo 1.

« Possono esserne membri i nazionali e gli stranieri aventi le condizioni prescritte dalla presente legge.

« Art. 6. I componenti di ciascuna Camera saranno eletti a maggioranza relativa, nei modi indicati dalla presente legge.

« Essi scelgono fra loro un presidente ed un vice-presidente a maggioranza assoluta di voti e per isquittinio segreto.

« Art. 7. L'ufficio dei membri della Camera è gratuito.

« Alla fine di ogni biennio i componenti le Camere saranno rinnovati per la metà del loro numero; se sono in numero impari, ne sarà rinnovato uno di meno nel primo biennio che nel secondo. Al compiersi del primo biennio la esclusione sarà fatta per estrazione a sorte. In seguito si rinnoveranno per anzianità di elezione.

« Gli uscenti potranno essere rieletti.

« Art. 8. Il presidente ed il vice-presidente dureranno in carica due anni, e potranno essere rieletti.

« Art. 9. Il presidente è il legale rappresentante della Camera, ne dirige l'amministrazione, convoca e presiede le adunanze, firma le corrispondenze e tutti gli atti, e certifica la firma dei negozianti e dei mediatori.

« Il vice-presidente supplisce il presidente in caso di assenza, e, mancando ambedue, il più anziano d'età tra i componenti la Camera terrà la presidenza.

« Art. 10. Non potranno contemporaneamente far parte della stessa Camera i consanguinei fino al secondo grado civile, gli affini di primo grado, i soci collettivi o amministratori di una stessa società.

« Il numero degli stranieri non potrà eccedere il terzo dei componenti la Camera.

« **CAPO III. Elezioni.** — Art. 11. Sono elettori ed eleggibili:

« a) Tutti gli esercenti commercii, arti od industrie, capitani marittimi, che trovinsi iscritti sulle liste elettorali politiche del comune, o che, residenti nel comune, risultino, per notorietà o per giustificazioni date, iscritti sulle liste elettorali politiche di comuni non compresi nel distretto della Camera;

« b) I capi-direttori di stabilimenti ed opifici industriali ed i gerenti delle società anonime ed in accomandita che hanno sede nel comune, i quali trovinsi iscritti in alcuna delle liste elettorali politiche;

« c) I figli o generi di primo e secondo grado che ebbero la delegazione richiesta per essere elettori politici da vedove e mogli separate di corpo dal proprio marito, che siano mercantesse o proprietarie di opifici industriali;

« d) Gli stranieri che da cinque anni almeno esercitino il commercio o le arti ed abbiano le condizioni richieste per l'iscrizione dei nazionali sulle liste politiche. »